



N. 2.

Legge sulla obbligatorietà dei restauri necessari alle case di civile abitazione e alle case coloniche. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nelle Sedute del 30 gennaio e 27 febbraio 1947, promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge sulla obbligatorietà dei restauri necessari alle case di civile abitazione e alle case coloniche.

Art. 1.

E' fatto obbligo ai proprietari di eseguire i lavori necessari alla stabilità e alla abitabilità delle case od appartamenti di civile abitazione nonchè delle case coloniche.

Art. 2.

La Commissione degli alloggi riferirà alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni sulle case che hanno necessità di riparazioni specificando altresì i lavori ritenuti indispensabili. La Segreteria di Stato, sentito il riferimento dell'Ufficio Tecnico Governativo in collegamento coll'Ufficio di Igiene, comunicherà ai proprietari, con ordine scritto, i lavori da eseguire e il termine entro il quale dovranno essere eseguiti.

I proprietari, entro dieci giorni dalla comunicazione, potranno avanzare le loro osservazioni sulle quali deciderà, e in modo definitivo, il Congresso di Stato.

Art. 3.

Qualora nel termine concesso il proprietario non eseguisca, in tutto o in parte, i lavori ordinati potrà l'Ufficio Tecnico Governativo - con la preventiva autorizzazione dei superiori organi - farli eseguire direttamente con anticipazione della spesa da parte del Pubblico Erario.

Art. 4.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo l'Ufficio Tecnico, ultimati i lavori, redigerà la parcella delle spese sostenute e regolarmente approvate. Tale parcella sarà comunicata alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e per le Finanze e, a mezzo di cursore, notificata al proprietario debitore con l'intimazione di versare l'importo dovuto, entro trenta giorni, alla Cassa Governativa.

Trascorso il termine per il pagamento il Tesoriere agirà con la procedura sommarissima di mano regia.

Art. 5.

Il Congresso di Stato potrà concedere che il pagamento delle dovute spese avvenga in piu' rate con la corresponsione dell'interesse del 5%.

Art. 6.

Il Pubblico Erario godrà, senza obbligo delle formalità di iscrizione, del privilegio sull'immobile restaurato per l'importo delle spese sostenute nonchè dei relativi interessi.

Dato dalla Nostra residenza, addì 28 Febbraio 1947 (1646 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Martelli - Luigi Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.